

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE DI CADORE E IL COMUNE DI DANTA DI CADORE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004.-**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, presso la residenza comunale di Danta di Cadore.

TRA

Il Comune di Pieve di Cadore, codice fiscale 83000570255, rappresentato dal Sindaco, Sig. Giuseppe Casagrande, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta,

E

Il Comune di Danta di Cadore, codice fiscale 00518530258, rappresentato dal Sindaco, Sig. Ivano Mattea, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta.

PREMESSO

-che l'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali,

così recita:

*“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;*

-che il Comune di Danta di Cadore ha richiesto, ai sensi della disposizione predetta, di poter utilizzare, per un periodo decorrente dalla data di approvazione della presente convenzione e sino alla scadenza del 31 maggio 2021, per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, le prestazioni lavorative del Sig. Omissis, dipendente del Comune di Pieve di Cadore, inquadrato nel profilo professionale di *Istruttore di vigilanza* (Cat. C – P.E. C3), per supplire alla temporanea assenza di proprio personale di vigilanza;

-che la presente convenzione, diretta a regolare l'utilizzo del dipendente coinvolto, risulta approvata con deliberazioni della Giunta del Comune di Pieve di Cadore n. 20 del sedici marzo 2021 e della Giunta del Comune di Danta di Cadore n. 06 del ventidue marzo 2021, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili;

-che il dipendente interessato ha prestato il proprio consenso all'utilizzo di cui trattasi;

-che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa di personale a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

**Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Danta di Cadore, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, delle prestazioni lavorative del Sig. omissis, nato a xxxxx il xxxxx e residente a xxxxxxxx in xxxxxx, C.F. xxxxxxxx, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Pieve di Cadore, inquadrato nel profilo professionale di *Istruttore di vigilanza* (Cat. C – P.E. C3).

Tale utilizzazione prevede l'esplicitamento ad opera del predetto dipendente di compiti coerenti al profilo rivestito presso il Comune di Danta di Cadore.

Per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, il dipendente farà capo e riferimento singolarmente a ciascuna delle Amministrazioni interessate.

### **Articolo 2 - Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della medesima e cesserà automaticamente, salvo eventuale proroga, alla data del 31 maggio 2021, senza obbligo di preavviso.

Entrambi gli enti, di provenienza e di destinazione, possono comunque sempre recedere dalla presente convenzione mediante semplice comunicazione scritta e con preavviso di almeno 15 giorni.

### **Articolo 3 - Compiti del dipendente**

Ogni ente, nel rispetto del proprio ordinamento, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai rispettivi regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

### **Articolo 4 - Tempo di lavoro e relativa articolazione**

L'ente di provenienza e l'ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione dello orario di lavoro della dipendente condivisa:

- 32 ore settimanali presso il Comune di Pieve di Cadore;
- 4 ore settimanali presso il Comune di Danta di Cadore.

La presenza presso il secondo Comune sarà articolata secondo le esigenze di entrambe le Amministrazioni, senza che ciò necessiti di ulteriori provvedimenti.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei due enti, al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti, salvaguardando il buon funzionamento dell'attività di entrambi.

### **Articolo 5 – Gestione giuridica e rilevazione delle presenze**

Per l'intera durata della presente convenzione:

- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Pieve di Cadore, che risulta essere l'unico suo datore di lavoro;
- la gestione complessiva delle sue presenze lavorative continuerà a far capo allo stesso ente di provenienza.

A tal fine, il Comune di Danta di Cadore provvederà a trasmettere, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata e in uscita, del dipendente interessato.

Le ferie e i permessi saranno autorizzati dal Comune di Pieve di Cadore, che sentirà preventivamente il parere del Comune di Danta di Cadore per i giorni (o turni) lavorativi da prestare presso quest'ultimo.

Al Comune di Pieve di Cadore compete la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa alle assenze per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Pieve di Cadore anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Danta di Cadore, salvo in tal caso l'onere di informazione gravante sul primo.

Entrambi gli enti si impegnano comunque a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione.

### **Articolo 6 - Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti**

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna Amministrazione.

Il Comune di Danta di Cadore corrisponderà al dipendente utilizzato il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente alla qualifica e alla posizione rivestita e proporzionato alla prestazione effettuata nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione.

L'intera retribuzione spettante al dipendente sarà anticipata dall'ente di provenienza.

Il trattamento economico fisso e continuativo, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune di Danta di Cadore, saranno poi rimborsati al Comune di Pieve di Cadore entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Al dipendente sarà corrisposto un rimborso per le spese di trasferta Pieve di Cadore/Danta di Cadore, e ritorno, che verrà quantificato in base alla tariffa di 1/5 del prezzo della benzina verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Detto onere sarà a totale carico del Comune di Danta di Cadore e sarà corrisposto direttamente dallo stesso sulla base degli accessi complessivamente rilevati.

Al dipendente spetta pure, in caso di prestazione lavorativa antimeridiana e pomeridiana nella stessa giornata, il rimborso delle spese di mensa o il buono pasto con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e nel rispetto di quanto stabilito dal Comune di Danta di Cadore per i propri dipendenti.

#### **Articolo 7 - Controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione viene rimessa ai Sindaci dei due enti convenzionati, sentite le rispettive Giunte, ove ritenuto necessario.

#### **Articolo 8 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni interessate.

#### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

La presente convenzione viene redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 16 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con onere di spesa a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PIEVE DI CADORE

PER IL COMUNE DI DANTA DI CADORE

---

PER ACCETTAZIONE: IL DIPENDENTE

---